

Il Registro prima del Riordino

**UN PRIMO PASSO VERSO LA REGOLAZIONE DEI PROVIDER DEL GAMING ONLINE
CON IL REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DEL GIOCO PUBBLICO**

A cura di **Avv. Valerie Peano**
European Gambling Lawyers & Advisors, partner di Eglu

Il decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 relativo a “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” e in via di conversione in legge, dedica un intero capo alle disposizioni in materia di giochi, introducendo nuovi obblighi a carico degli operatori del gioco pubblico, tra cui l’iscrizione annuale obbligatoria al nuovo Registro unico degli operatori, sancito all’art. 27, che verrà istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dall’esercizio 2020. L’intento della norma è quello di identificare l’assetto delle diverse filiere di gioco sul territorio, inclusa quella del gioco offerto a distanza, sostituendo il precedente albo dedicato alla sola filiera del gioco svolto attraverso gli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) istituito dall’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Secondo la relazione tecnica del Governo al Decreto-legge n. 124/2019, gli operatori del gioco pubblico sono stimati

in 115.000 soggetti complessivi che confluiranno nel Registro unico. La norma elenca, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le diverse categorie di operatori destinatari. Per quanto riguarda il segmento del gioco offerto a distanza, l’elenco menziona le seguenti categorie:

- alla lettera i): **i concessionari del gioco a distanza;**
- alla lettera l): **i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;**
- alla lettera m): **i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati.**

Oltre ai concessionari del gioco a distanza, appare innanzitutto interessante l’iscrizione obbligatoria dei titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza. È peraltro ipotizzabile che il divieto di pubblicità introdotto dall’art. 9, par. 1 del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018 n. 87, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge del 9 agosto 2018, n. 96 - meglio noto come decreto Dignità – possa aumentarne la rilevanza, come punti legittimamente usati per informare e diffondere la conoscenza dei giochi oggetto di convenzione, i relativi contratti di conto di gioco e la rivendita delle carte di ricarica. L’iscrizione al Registro unico degli operatori di gioco pubblico è obbligatoria anche per i “produttori delle piattaforme



1. L’art. 27, co. 10, abroga, a decorrere dall’effettiva entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, al quale sono iscritti gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo R.I.E.S.”).

dei giochi a distanza” nonché per “ogni altro soggetto che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco”, la cui identificazione viene rimessa ad un provvedimento attuativo da parte del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di prossima emanazione.

Inoltre, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dovranno essere stabilite tutte le disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento. Infatti, allo stesso decreto ministeriale rimanda un comunicato della Direzione Giochi Ufficio apparecchi da intrattenimento, n. prot. Ru 182054 dello scorso 11 novembre, per l’iscrizione dei soggetti destinatari al Registro unico, precisando come alla data di istituzione di questo, l’albo Ries sarà abrogato.

Al pari dei produttori delle piattaforme, i fornitori che sviluppano e gestiscono soluzioni di gioco per uno o più concessionari del gioco a distanza i quali li utilizzano per l’offerta del gioco ai propri clienti registrati o desiderosi di entrare sul mercato italiano del gioco a distanza, dovranno ritenersi inclusi, svolgendo chiaramente un’attività funzionale o collegata alla raccolta.

Allo stesso modo, saranno inclusi i fornitori dei servizi di connettività per il trasporto e lo scambio delle informazioni previsti dai protocolli di comunicazione tra sistemi per il gioco pubblico a distanza e il sistema centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito da Sogei e che oggi non dispongono di un procedimento autorizzatorio, né di alcuna relazione diretta con l’Agenzia.

L’obbligatorietà di iscrizione dei provider dei concessionari online al Registro unico prende atto del ruolo determinante delle funzioni da questi svolte in termini di legalità e sicurezza del gioco offerto e rappresenta l’occasione di provvedere ad una corretta identificazione ed una prima regolazione degli operatori non concessionari presenti nella filiera del gioco a distanza. Le analisi dei modelli di regolazione dei provider in altri Stati europei suggeriscono da diversi anni di regolamentare queste figure.

Inoltre, la regolazione di tali soggetti consentirebbe di apportare significative semplificazioni alle attività di monitoraggio e controllo per l’Agenzia nonché al processo autorizzatorio relativo ai singoli prodotti di gioco per i diversi concessionari, che oggi sono ripetuti anche se riferiti allo stesso provider. L’art. 27 del Decreto-legge in esame sancisce come l’iscrizione al Registro costituisca titolo abilitativo per tutti i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico e la stessa risulta, in ogni caso, assoggettata alla verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni. Sarà perciò interessante verificare come verrà delimitato il perimetro

dei soggetti fornitori del gioco online e cosa verrà effettivamente previsto in capo ai medesimi da parte dell’Agenzia nell’ambito del decreto direttoriale attuativo con riguardo ai requisiti che dovranno essere posseduti per potersi iscrivere. Ad oggi, l’art. 27 si limita ad indicare, in via generale, come l’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli “previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento” degli importi ivi sanciti.

Riguardo, infine, agli importi previsti per l’iscrizione dei concessionari del gioco a distanza, dei titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza e dei produttori delle piattaforme dei giochi a distanza, l’art. 27 del Decreto-legge prevede, rispettivamente, i seguenti importi di 10mila euro, 200 euro e 2.500 euro. Si precisa tuttavia che il soggetto operante in più ambiti di gioco è tenuto al versamento di una sola somma d’iscrizione mentre il soggetto che svolge più ruoli nell’ambito della filiera del gioco - quali, ad esempio, il concessionario del gioco a distanza che agisce, al contempo, come fornitore di piattaforme per altri concessionari - è tenuto al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui opera. Sono previste sanzioni, fino alla revoca della concessione, per i concessionari di gioco che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti non iscritti nel Registro.

Alla luce degli aspetti qui brevemente accennati, la redazione del provvedimento direttoriale dell’Agenzia, in applicazione dei principi di trasparenza e di semplificazione delle attività di controllo e dei processi autorizzativi, assume perciò una particolare rilevanza, ad indubbio vantaggio sia dell’Agenzia che degli stessi concessionari ed operatori.

